N. 07358/2017 REG.PROV.COLL.

N. 04452/2017 REG.RIC.

REPUBBLICA ITALIANA

IN NOME DEL POPOLO ITALIANO

Il Tribunale Amministrativo Regionale per il Lazio

(Sezione Prima)

ha pronunciato la presente

SENTENZA

ex art. 60 cod. proc. amm.;
sul ricorso numero di registro generale 4452 del 2017, proposto da:
M.G. Service di Messina Giovanni, in persona del legale rappresentante p.t., rappresentata e difesa dagli avvocati Carmelo Giurdanella e Marco Antoci, con domicilio eletto presso lo studio del primo in Roma, via dei Barbieri N.6;

contro

Ministero delle Infrastrutture e dei trasporti, in persona del legale rappresentante p.t., rappresentato e difeso per legge dall'Avvocatura generale dello Stato, presso i cui Uffici è domiciliato in Roma, via dei Portoghesi, 12;
Assessorato regionale siciliano della Famiglia delle politiche sociali e del lavoro, non costituito in giudizio;

per l'annullamento

previa sospensione dell'efficacia

- del decreto n. U.0001455 del 17 febbraio 2017, emesso dal Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti - Dipartimento per le Infrastrutture, i Sistemi informativi e Statistici - Direzione Generale per le Strade e le Autostrade e per la Vigilanza e la Sicurezza nelle Infrastrutture Stradali, avente ad oggetto l'interdizione, ex art. 14, comma 1, d.lgs. 81/2008, della ricorrente dalla contrattazione con le pubbliche amministrazioni e dalla partecipazione alle gare pubbliche per la durata di anni due, notificato a mezzo PEC nella stessa data del 17.02.2017;

- del provvedimento di sospensione dell'attività imprenditoriale n. 2014-50793-PACC-1 del 24 luglio 2014, emesso dalla Direzione Territoriale del Lavoro di Palermo, per quanto di ragione, se ed in quanto lesivo per la ricorrente;

- della documentazione istruttoria pervenuta al Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti da parte del Provveditorato Interregionale alle OO.PP. per la Sicilia e la Calabria, richiamata nel decreto di interdizione ma di contenuto sconosciuto, nei limiti d'interesse;

- della nota di richiesta istruttoria n. 9206 del 11.11.2015 della Direzione Generale per le Strade e le Autostrade e per la Vigilanza e la Sicurezza nelle Infrastrutture Stradali del Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti, di contenuto ignoto, conosciuta solo per estremi giusto richiamo nel decreto di interdizione del 17.02.2017, per quanto di ragione;

- di ogni altro atto o provvedimento presupposto, connesso o consequenziale, anche non conosciuto.

Visti il ricorso e i relativi allegati;

Visto l'atto di costituzione in giudizio del Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti;

Viste le memorie difensive;

Visti tutti gli atti della causa;

Relatore nella camera di consiglio del giorno 21 giugno 2017 la dott.ssa Lucia Maria Brancatelli e uditi per le parti i difensori come specificato nel verbale;

Sentite le stesse parti ai sensi dell'art. 60 cod. proc. amm.;

Ritenuto e considerato in fatto e diritto quanto segue.

FATTO e DIRITTO

Con il gravame in epigrafe, la ditta pure in epigrafe indicata ha impugnato, chiedendone l'annullamento, previa sospensione dell'efficacia, il decreto del Ministero delle Infrastrutture e dei trasporti che ha disposto a suo carico, ai sensi dell'art. 14 del d.lgs. n. 81/2008, l'interdizione generale alla contrattazione con le pubbliche amministrazioni e alle gare pubbliche per la durata di due anni.

Fa presente che il decreto ha quale suo presupposto l'adozione in data 24 luglio 2014 di un provvedimento di sospensione dall'attività imprenditoriale da parte della Direzione Territoriale del Lavoro di Palermo.

Parte ricorrente deduce, con il primo motivo, l'illegittimità del decreto impugnato in ragione del lungo lasso di tempo intercorso rispetto al provvedimento di sospensione che ne costituisce il presupposto. Con il secondo mezzo di gravame, si duole della circostanza che il provvedimento di sospensione dell'attività è intervenuto quando l'attività del cantiere della ditta ricorrente si era già esaurita e, quindi, avendo durata pari a zero, il decreto di interdizione non avrebbe dovuto essere adottato. Nel terzo motivo di impugnazione lamenta la carenza dell'istruttoria svolta e il conseguente difetto di motivazione del decreto impugnato. Infine, con il quarto e ultimo motivo, sostiene che il provvedimento del Ministero intimato è illegittimo per violazione del principio di

proporzionalità dell'azione amministrativa, con specifico riferimento alla buona fede della ricorrente.

Il Ministero delle Infrastrutture e dei trasporti si è costituito in giudizio ed ha depositato documentazione.

Alla camera di consiglio del 21 giugno 2017, fissata per la trattazione della domanda cautelare presentata in via incidentale nel ricorso, il Collegio ha dato avviso ai difensori presenti delle parti della possibilità, sussistendone tutte le condizioni, di definire immediatamente il giudizio nel merito con sentenza resa ai sensi dell'art. 60 c.p.a.; la causa è stata, quindi, trattenuta in decisione.

Rileva il Collegio che è fondata la censura di cui al primo motivo di ricorso, con il quale si contesta la tempestività del provvedimento impugnato, adottato a circa due anni e mezzo di distanza dal fatto contestato e dalla relativa sospensione dei lavori disposta dalla Direzione Territoriale del Lavoro.

Il provvedimento impugnato richiama nelle premesse l'applicazione dell'art. 36 bis, commi 1 e 2, d.l. n. 223/06, conv. in l. n. 248/06 (sostanzialmente riprodotto dall'art. 14 d.lgs. n. 81/2008). La circolare n. 1733 del 3 novembre 2006, con la quale il Ministero ha diramato gli indirizzi operativi relativi all'applicazione del citato art. 36 bis, prevede che, per quanto concerne le modalità per l'emanazione del provvedimento interdittivo, quest'ultimo debba essere normalmente concluso entro 45 giorni dalla data di ricezione del provvedimento di sospensione, con provvedimento finale da emanarsi "tempestivamente" una volta acquisita la documentazione.

Nel caso di specie, la sospensione risultava adottata il 24 luglio 2014 e il decreto ministeriale di interdizione è stato emanato in data 17 febbraio 2017. Nel decreto impugnato non si rinvengono, inoltre, indicazioni e giustificazioni in ordine al lungo lasso di tempo, comunque superiore agli indicati 45 giorni, trascorso fino all'adozione del provvedimento medesimo, che doveva essere adottato invece "tempestivamente".

In proposito, questo Tribunale ha già avuto modo di precisare in argomento che la tempestività in questione debba essere ragionevolmente valutata, nel senso che il termine in questione possa essere superato solo in presenza di giustificazioni oggettive per la sua ritardata adozione (Tar Lazio, Sez. I, 2 maggio 2017, n. 5054; 24 maggio 2016, n. nonché Sez. III, 5 luglio 2012, n. 6121).

Tale conclusione appare logica anche in relazione alla considerazione per la quale debba sussistere per i soggetti interessati una sostanziale certezza della situazione giuridica conseguente alla riscontrata violazione, perché il trascorrere di un lasso di tempo ingiustificato e consistente potrebbe incidere negativamente anche sulla programmazione della stessa attività d'impresa.

Pur se il suddetto termine di 45 giorni non è perentorio, deve quindi ritenersi che possa essere derogabile soltanto in presenza di congrue ragioni giustificative richiamate nel provvedimento.

Poiché tale circostanza non è riscontrabile nella presente fattispecie, la relativa doglianza proposta dalla parte ricorrente si palesa fondata.

La riscontrata illegittimità comporta l'assorbimento degli ulteriori motivi di ricorso e il conseguente accoglimento della domanda di annullamento del provvedimento impugnato.

Le spese del giudizio seguono la soccombenza e sono poste a carico del resistente Ministero nella misura quantificata in dispositivo.

P.Q.M.

Il Tribunale Amministrativo Regionale per il Lazio (Sezione Prima), definitivamente pronunciando sul ricorso, come in epigrafe proposto, lo accoglie ai sensi e per gli effetti di cui in motivazione.

Condanna il Ministero intimato al pagamento delle spese di lite in favore della parte ricorrente, in misura pari a € 1.000,00, oltre oneri accessori.

Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall'autorità amministrativa.

Così deciso in Roma nella camera di consiglio del giorno 21 giugno 2017 con l'intervento dei magistrati:

Rosa Perna, Presidente FF

Roberta Cicchese, Consigliere

Lucia Maria Brancatelli, Referendario, Estensore

L'ESTENSORE
Lucia Maria Brancatelli

IL PRESIDENTE
Rosa Perna

IL SEGRETARIO